

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno



Codice Fiscale 0022188 065 1

tel. 081-3235111 fax 081-3235249

DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA DI:

**VEICOLI ED ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO E LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI.**

CIG:54861301B2 - CUP J33D13000810006

Allegati:

- A) Istanza di partecipazione alla gara**
- B) Modulo Offerta**



1. SISTEMA DELL'APPALTO E MODALITA' DELLA GARA.....	3
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	3
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE.....	6
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO	8
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA	8
6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	11
7. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE	11
8. VERIFICA OFFERTE ANOMALE	12
9. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE	12
10. VINCOLO GIURIDICO E GARANZIE DI ESECUZIONE	13
11. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	13
12. ULTERIORI INDICAZIONI	14
13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	14
14. DISPOSIZIONI FINALI	15



1. SISTEMA DELL'APPALTO E MODALITA' DELLA GARA

La gara avrà luogo mediante una procedura aperta, con il **critério del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, sull'importo a **corpo** della fornitura.

Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato speciale d'appalto ed ogni altro documento complementare, è disponibile per l'accesso libero, diretto e completo sul profilo del Comune di Nocera Inferiore all'indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it – Sezione "Albo pretorio online".

Le richieste d'informazioni e di chiarimenti sul capitolato d'appalto, sui documenti complementari e sugli altri atti di gara dovranno pervenire almeno dodici giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per posta, per posta elettronica (presso l'indirizzo uto@comune.nocera-inferiore.sa.it) o per fax (al numero 0813235249); la comunicazione dovrà essere indirizzata al Comune di Nocera Inferiore – Settore LL.PP. – Servizio Ecologia – Piazza Diaz n.1 – 84014 Nocera Inferiore.

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell'Ente (all'indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it – Sezione "Albo pretorio online") almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi, il Comune di Nocera Inferiore, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente "Disciplinare di gara" e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito dell'Ente (all'indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it – Sezione "Albo pretorio online").

Fino all'aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto (comprese eventuali proroghe dei termini o altre vicende relative alle procedure), fatte salve le ulteriori forme di comunicazione previste dalla disciplina vigente, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ente (all'indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it – Sezione "Albo pretorio online").

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo dell'Ente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo dei committenti.

L'appalto sarà aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara, come determinato nel capitolato speciale d'appalto.

Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime indefinite.

L'aggiudicazione è subordinata alla ratifica da parte degli Organi Competenti.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

• Sono ammessi alla gara i soggetti indicati nell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti di cui all'art. 34, **comma 1 lett. d)** (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), **lett. e)** (*consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* **lett. f)** (*Geie*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

• Ai sensi dell'art. 37, **comma 7** del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Geie.

• Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei del



Consorti ordinari di concorrenti, delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e dei Geie, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

• I consorzi di cui all'**art. 34, comma 1, lett. b)** (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione.**

• Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 36, comma 5**, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i **consorzi stabili** sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione.** E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

• Ai sensi dell'**art.37, comma 9** del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione.

• Le imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea partecipano alla gara secondo quanto previsto dall'**art.47** del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'**art. 62** del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., come meglio specificato nel successivo paragrafo 4.3.

2.1) Precisazioni in merito alla partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis).

• A norma dell'**art. 37** comma 15-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'**art. 37** trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'**art. 34** comma 1 lett. e-bis).

• Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune; esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta, sia tecnica che economica, e della domanda di partecipazione da parte delle imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (*vedasi punto successivo*).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta, sia tecnica che economica, e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica



l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda e l'offerta, sia tecnica che economica, presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

NOTA BENE:

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione, fatta eccezione per l'apposita sezione dello stesso da compiersi e sottoscriversi solo da parte della impresa retista mandataria/capogruppo.

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 36 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l'aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete "strutturalmente" assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, le regole in tema di qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dagli artt. 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per gli appalti di lavori, servizi e forniture. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell'articolo 37 del Codice.

2.2) Precisazioni in merito alla partecipazione di imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità aziendale

Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 185-bis della Legge Fallimentare. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, esse devono produrre, a pena di esclusione:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Anche tale operatore deve compilare e sottoscrivere il modulo di Autocertificazione. Per tutto quanto ivi non disciplinato si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

2.3) Precisazioni in merito alla partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 62, del D.P.R. n. 207/2010.



Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.P.R. 207/2010.

2.4) Avvalimento

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- ❖ dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- ❖ dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/06 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ❖ dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett.b), c) e m-ter) del D.Lgs 163/06 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al precedente punto 5);
- ❖ dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente Aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ❖ dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorzio;
- ❖ originale o copia autentica del contratto stipulato tra l'impresa ausiliaria e il concorrente, in cui si precisi la tipologia del vincolo negoziale costituito, **siano dettagliatamente indicati i requisiti e le risorse, sia precisato il corrispettivo fissato dal contratto di avvalimento e siano specificate le modalità operative mediante le quali i/l/i requisiti/vengono messi a disposizione della società avvalsa per tutta la durata dell'affidamento.**

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla presente gara.

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nel cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 159 del 2011; l'esclusione è il divieto operato se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico.



se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili);

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47,



comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quadro del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 626 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quadro) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(Ai fini della presente lett. m-quadro) il concorrente dovrà allegare alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica o l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica).*

* Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-axes del D.L. 08.06.1992 n.306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

* Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

* Ai sensi dell'art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001 fino alla conclusione del periodo di emersione.

NOTA BENE:

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o



negoziati per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOIE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO

Dichiarazione volume di affari nel triennio precedente alla data della gara.

I concorrenti devono attestare, a pena di esclusione, di aver effettuato nel triennio precedente alla data della gara (2011-2012-2013), vendite per autoveicoli e attrezzature per un importo, al netto dell'IVA, non inferiore al 200% di quello posto a base d'asta.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel **bando di gara (ORE 12,30 DEL 10.02.2014)**, dovrà essere presentato sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere intestato e riportare la dicitura all'esterno a chiare lettere **"NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI VEICOLI ED ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO E LA RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI"**.

Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE

- **Comune di Nocera Inferiore – Ufficio Protocollo – Piazza Diaz n.1 – 84014 Nocera Inferiore (Sa).**

All'interno di tale plico dovranno essere inserite due buste separate, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti all'esterno le seguenti diciture:

A) DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA;

B) OFFERTA ECONOMICA.

L'inosservanza della procedura di cui sopra **determinerà l'esclusione dalla gara**, precisando che, a pena di esclusione, la sigillatura dovrà essere effettuata alternativamente o congiuntamente con una delle seguenti due modalità:

- 1) mediante ceralacca od altro materiale plastico riportato sui lembi di chiusura e recante un'impronta impressa su di esso;
- 2) mediante una striscia di carta incollata sui lembi di chiusura e recante ai margini firme e/o timbri.

Comporterà altresì l'esclusione dalla gara l'inosservanza della condizione che i documenti per l'ammissione alla gara e l'offerta siano contenuti separatamente nelle buste sopra indicate.



Tutti i documenti presentati dai concorrenti, (ad eccezione della documentazione relativa alla cauzione provvisoria, che sarà restituita a termini di legge) resteranno acquisiti dal Comune di Nocera Inferiore come documentazione agli atti della procedura di appalto, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per la partecipazione alla gara.

Ogni concorrente dovrà presentare solamente un'unica offerta.

Si conferma che si considereranno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine perentorio fissato dal bando di gara. Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, ad eccezione di modifiche od integrazioni eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante.

5.1 BUSTA "A" – DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

La busta "A" (documenti per l'ammissione alla gara) dovrà contenere i seguenti documenti:

a) **A pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione alla gara allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in tutte le sue parti; ai sensi dell'art.73, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'imposizione a pena di esclusione non concerne l'utilizzo del modulo allegato, ma l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni – nessuna esclusa- in esso previste. Qualora alla gara partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) anche non ancora costituito, o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) anche non ancora costituito dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta un'istanza separata per ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. **A pena di esclusione** la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.

b) **A pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell'istanza di partecipazione alla gara (o di un documento di identità per ciascuno dei sottoscrittori delle istanze, nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) **A pena di esclusione**, almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da soggetti autorizzati (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); qualora alla gara partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), anche non ancora costituito, o un consorzio ordinario di concorrenti anche non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a **pena di esclusione**, le due idonee dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

d) **A pena di esclusione**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario (fatti salvi i maggiori oneri e spese), pari al 2% (due per cento) dell'importo stabilito a base di gara sotto forma, a scelta dell'offerente:

- di cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico (garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) presso l'Ufficio Economato del Comune di Nocera Inferiore, piazza Diaz n.1, sarà considerato equivalente al versamento in contanti un assegno circolare non trasferibile intestato al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore;

- di fidejussione bancaria o assicurativa, avente validità per 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte; è ammessa una fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fidejussione dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- a **pena di esclusione**, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- a **pena di esclusione**, qualora i concorrenti siano dei raggruppamenti temporanei di concorrenti o dei consorzi temporanei di concorrenti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non ancora costituiti, la fidejussione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici dei costituenti soggetti concorrenti (cfr. CdS, Adunanza Plenaria del 4 ottobre 2005).

- La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% qualora il concorrente segnali e documenti, con le modalità ivi previste, la sussistenza della circostanza indicata dall'art.75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

e) **A pena di esclusione**, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'offerente risultasse affidatario.

f) **A pena d'esclusione**, documento (in originale o in copia) comprovante il versamento di € 35,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in ragione dell'importo stabilito a base di gara e con le modalità prescritte dalla disciplina vigente, entrata in vigore dal 1° gennaio 2011.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'impresa capogruppo dovrà presentare tutta la documentazione richiesta nel presente articolo, mentre le imprese mandanti dovranno produrre la documentazione di cui alle lettere a), b) , c).

Per quanto riguarda l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/06 si precisa che l'art. 3 del D.L.135/09 (in G.U. n. 223 del 25 settembre 2009), convertito in legge n.166/09, recante modifiche al d.lgs. 163/06 -Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07, asterisco, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b) della Legge 12 luglio 2011, n. 106:

"1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.."

2. All'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»

Pertanto, a **pena di esclusione**, l'offerente è tenuto ad allegare e a inserire nella busta "A - DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA".

- la dichiarazione per l'ipotesi a) o b) o c).

La dichiarazione per l'ipotesi a) o b) o c) in caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tali gli operatori economici raggruppati e consorziati ai sensi art.34/1, lett. d), e), f), D.Lgs.163/2006) va prodotta da ciascun membro del "soggetto gruppo" in rapporto alla propria forma giuridica e inserita nella busta. Si precisa che le dichiarazioni per ipotesi a), b) e c) sono state inserite nell'istanza di partecipazione alla gara allegata al presente disciplinare; quindi, il concorrente deve necessariamente indicare quale situazione sia ricorrente all'atto della formulazione dell'offerta.

Qualora il concorrente non si avvalga dell'istanza allegata, a **pena d'esclusione** tale dichiarazione deve essere riportata.

Qualora i documenti di cui sopra fossero redatti in lingua diversa da quella italiana dovrà essere allegata una traduzione asseverata ai sensi di legge.



5.2. BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA

La busta dell'offerta economica dovrà contenere, a pena d'esclusione, il "modulo offerta" messo a disposizione dei concorrenti, riportante:

- l'indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, rispetto all'importo a base di gara;
- il conseguente importo complessivo offerto per l'esecuzione dell'appalto al netto del ribasso di gara.

In sede di gara la Commissione procederà alla verifica dei conteggi tenendo per valido ed immutabile il ribasso percentuale espresso in lettere e correggendo l'importo complessivo ove necessario.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- **A pena d'esclusione** dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta dal soggetto che ne abbia il potere.
- **A pena d'esclusione** la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.
- **A pena di esclusione** in caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 183, art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile), l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
- **A pena di esclusione**, qualora partecipino alla gara soggetti costituiti da più operatori economici riuniti o consorziati, nell'offerta dovranno essere specificate le parti dell'appalto che saranno eseguite da ciascuno di essi.
- **A pena di esclusione** le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.
- **L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo tre cifre decimali; qualora fossero indicate più di tre cifre decimali, il terzo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore, qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.**

6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio **DEL PREZZO PIÙ BASSO** di cui dell'art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163.

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

Nel giorno e nell'ora fissati dal bando di gara per l'apertura delle offerte (o in diversa data e ora che sarà comunicata ai concorrenti) la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà alla verifica della corretta sigillatura del plico e delle buste "A" e "B" prodotte dagli offerenti e della completezza e regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

Nella seconda seduta pubblica o in un'eventuale successiva seduta pubblica la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, non esclusi dalla gara, ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

8. VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate.



Nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86, commi 1 e 4, del Codice).

In caso di offerte con ribassi uguali si applica l'art. 121 del Regolamento.

Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procederà ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

- La Commissione, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, potrà effettuare ulteriori verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con riferimento eventualmente ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà, comunque, al controllo delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue nella graduatoria.

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

- Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per causa imputabile alla stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine, sino ad un massimo di ulteriori 180 gg., ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

- La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e, pertanto, la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

- L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, senza che per ciò l'impresa possa accampare alcun diritto o rivalsa, anche dopo aver acquisito tutta la documentazione, a comprova di quanto dalla stessa dichiarato in sede di gara, e di quella occorrente per la stipulazione del contratto di appalto. La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e richiesti per Fax. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 11 - comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva e in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dalla impresa aggiudicataria.



- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario. A norma dell'art.34 comma 35 del D.L. n.179/2012 (c.d. "Crescita - bis", convertito in L. n.221/2012) l'aggiudicatario ha, altresì, l'obbligo di rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara sui giornali entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

- Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'Autorità di Vigilanza, nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta, previa le eventuali verifiche ex art. 86 o segg. D.Lgs. 164/2006 e s.m.i.. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

- Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

10. VINCOLO GIURIDICO E GARANZIE DI ESECUZIONE

L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel bando di gara.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di Nocera Inferiore non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, che si concretizzerà con la stipula del contratto di appalto.

Il Comune di Nocera Inferiore si riserva, motivatamente, di annullare o invocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c..

L'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa; è ammessa una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi, nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

La fideiussione sarà svincolata nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

11. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che sarà da quest'ultima stabilito, la seguente documentazione:

a) copia del presente disciplinare e del capitolato speciale d'appalto controfirmati entrambi dall'aggiudicatario pagina per pagina, per accettazione e conferma. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, i predetti documenti dovranno essere controfirmati da ciascuno di essi;

b) fatto di raggruppamento o l'atto di costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

c) la garanzia fideiussoria resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

d) la documentazione di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, la predetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno di essi;



e) il modello G.A.P. compilato e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa (Art. 2 della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e della Legge 30 dicembre 1991, n.410). In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, il predetto certificato dovrà essere prodotto da ciascuno di essi;

f) una copia delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 12.4 del capitolato speciale d'appalto;

g) ai fini della richiesta di Informazione Antimafia ai sensi dell'art.91, D.Lgs. 159/2011:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dei soci, in vigore di legge; in caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, il predetto documento dovrà essere prodotto da ciascuno di essi;

- dichiarazione sostitutiva riguardante i familiari conviventi di maggiore età, rilasciata da ciascuno dei soggetti sottoposti ai controlli antimafia ai sensi dell'art. 85, D.Lgs.159/2011.

L'aggiudicatario dovrà fornire, entro il giorno stabilito per la stipula del contratto e a mezzo di apposita dichiarazione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, sui quali verranno effettuate le disposizioni di pagamento da parte del Comune di Nocera Inferiore nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

12. ULTERIORI INDICAZIONI

La mancata produzione anche di uno solo dei documenti richiesti in sede di aggiudicazione o degli adempimenti successivi alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione con successiva assegnazione al concorrente secondo classificato.

La Stazione Appaltante opererà rivalsa nei confronti dell'inadempiente dei maggiori oneri e spese che verranno sostenuti per l'esecuzione dell'appalto, rispetto all'offerta presentata da esso inadempiente.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire al Comune di Nocera Inferiore la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati ai sensi della L. 241/90 e D.P.R. 184/2006.

Tutte le spese relative al verbale di gara, le spese di contratto, di registrazione, relativa, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai sensi dell'art.35, L. 17/12/2012, n. 221, sono a completo carico dell'impresa aggiudicataria.

Responsabile del procedimento ex art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è l'Ing. Luigi Canale, dirigente del Settore LL.PP.-Patrimonio-Cimitero-Ecologia-Informatica.

13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla gara:

- I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per la verifica delle offerte anomale, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

- I dati potranno essere comunicati:

a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;



b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo;

d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

- A tale riguardo la ditta dovrà autorizzare il Comune di Nocera Inferiore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale". In assenza della dichiarazione di cui sopra, il Comune di Nocera Inferiore consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del citato art. 13, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso".

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, con sede in Nocera Inferiore, Piazza Diaz n.1.

Ai concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Ing. Luigi Canale.

14. DISPOSIZIONI FINALI

A norma dell'art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Campania – Sede di Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino, 15 - 84125 Salerno, entro il termine di 30 gg. decorrenti, per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell'art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., diversamente, in relazione ai provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, di cui all'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

Per qualunque altra controversia, riguardante il presente appalto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Luigi Canale del Settore LL.PP. del Comune di Nocera Inferiore (Tel. 081 3235245 - Fax 081 3235249 email: luigi.canale@comune.nocera-inferiore.sa.it)



DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Luigi Canale